C.C.I.A. BOLOGNA N. 160.304 TELEG.: UNIPOL - BOLOGNA

Compagnia Assicuratrice Unipol

S. p. A. di ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
Capitale Sociale L. 250.000.000 interamente versato

SEDE E DIREZIONE GENERALE - BOLOGNA - VIA OBERDAN, 24

POLIZZA N. ..... RAMO TRASPORTI AGENZIA DI .....

..... la Pol. N. .....

POLIZZA DI ASSICURAZIONE MARITTIMA SOPRA MERCI

La Società assicura alle condizioni tutte figuranti sulla presente polizza al .....

la somma di Lire ..... *diconsi* .....

sul ..... *di bandiera* ..... *nominato* .....

pel viaggio da .....

.....

al premio di ..... *per cento, sopra* .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

La presente polizza è stata proposta il ..... *19* ..... *alle ore* .....

e conclusa al premio di

Premio netto	Addizionali	Diritti	Totale	Tasse	Totale

A saldo del pagamento del premio ed accessori della presente polizza, dichiaro di aver ricevuto L. .....

....., li ..... 19 .....

L'ASSICURATO

.....

Compagnia Assicuratrice Unipol
S.p.A - di Assicurazioni e Riassicurazioni

CONDIZIONI GENERALI

Testo approvato dalle Assemblee del 26 e 27 Aprile 1922 del Concordato Assicuratori Trasporti e del Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime di Genova, depositato presso l'Ufficio Provinciale Commercio e Industria di Roma e Genova.

RISCHI ASSICURATI

Art. 1. — Sono a rischio degli Assicuratori le perdite e i danni che accadono alle cose assicurate per cagione di tempesta, fulmine, nautragio, urto, investimento, cambiamento forzato di via, di viaggio o di nave, rilascio forzato getto, incendio, esplosione, pirateria, baratteria, e in generale per ogni fortuna di mare.

RISCHI ESCLUSI

Art. 2. — Gli assicuratori non rispondono dei danni, perdite e spese dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

a) guerra, ostilità, rappresaglie, arresti, disposizioni restrittive, interdizioni di commercio, blocco, cattura, sequestro,confisca, preda, molestie qualunque, di governo amico o nemico di diritto o di fatto, riconosciuto o non riconosciuto e in generale da qualsiasi accidente o fortuna di guerra e sue conseguenze;

b) mine, torpedini o altri ordigni bellici fissi o vaganti in qualsiasi tempo e luogo;

c) guerra civile, moti di popolo, insurrezioni, sommosse, tumulti, atti faziosi, saccheggi, scioperi, serrate, sabotaggi, boicottaggi, e loro conseguenze;

d) atti o disposizioni qualsiasi di governi autorità o popoli e loro conseguenze;

e) contrabbando, commercio proibito e clandestino;

f) colpa, o fatto qualsiasi dell'Assicurato, caricatore, noleggiatore, ricevitore, commissionario e loro mandatari o incaricati;

g) difetto, vizio o insufficienza d'imballaggio;

h) furto, manomissione;

i) smarrimento, mancata consegna, salvo se conseguenza diretta e immediata di avvenimenti a carico degli Assicurati;

l) vizio proprio o qualità insite della merce;
insetti, topi e altri animali;
provvedimenti sanitari o di disinfezione;
influenza di temperatura;
umidità o trasudamento di stiva;
colaggio, dispersione, fermentazione, calo, deterioramento, naturali od ordinari;
scoloramento, rottura, cattivo stivaggio;
deterioramento per prolungato soggiorno della merce a bordo dipendente da qualsiasi causa, salvo i casi previsti dall'art. 29;

m) bagnamento di acqua dolce, da qualsiasi causa dipenda, salvo che il danno sia conseguente da uno dei casi previsti dall'art. 29;

n) qualsiasi avvenimento che colpisca la merce caricata sopra coperta, salvo quanto stabilito dall'art. 3;

o) qualsiasi danno derivante dall'imbarco o sbarco effettuato con zattere o mediante fluitazione.

CARICAZIONE SOPRA COPERTA

Art. 3. — Gli assicuratori non rispondono dei danni sofferti da merci caricate sopra coperta, eccetto che si tratti di viaggi fra porti di compartimenti marittimi amministrativi limitrofi (art. 498 Codice Commercio).

In questo caso però, gli Assicuratori risponderanno soltanto:

a) della perdita totale della merce in seguito a perdita totale della nave;

b) dei danni dipendenti da getto, o da asporto o costituenti avaria generale; sotto deduzione della franchigia del 5% da computarsi sul valore assicurato tanto sopra che sotto coperta.

DICHIARAZIONI DA FARSI DALL'ASSICURATO

Art. 4 — L'Assicurato deve, sotto pena di nullità della assicurazione, dichiarare agli Assicuratori tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio, e qualora ricorre taluna delle circostanze sotto elencate deve farne espressa dichiarazione:

a) se l'assicurazione sia fatto per ordine di terzi o del Capitano;

b) se le merci appartengono alla categoria delle materie infiammabili, esplodenti o pericolo e:

c) se il viaggio debba effettuarsi con trasbordo;

d) se le merci siano di trasbordo o di rispedizione in questi casi l'Assicurato deve indicare anche il luogo di origine e la data di arrivo;

e) se il contratto di noleggio o la polizza di carico contengano la clausola: « franco avaria reciproca » o altra equivalente.

DICHIARAZIONE DEL NOME DELLA NAVE

Art. 5. — L'assicurazione s'intende prestata per il primo prossimo viaggio della nave dichiarata.

L'assicurazione di merci sopra nave da indicarsi è soggetta alle seguenti condizioni:

a) l'indicazione del nome della nave dovrà effettuarsi entro quarantott'ore dacché l'Assicurato ne ebbe conoscenza ed in ogni caso entro il termine di cinque giorni dalla data della partenza della nave.

Trascorsi due mesi dalla data della polizza, senza che la merce sia stata caricata, oppure senza che il nome della nave sia stato dichiarato, l'assicurazione cessa di avere effetto;

b) se l'assicurazione è stipulata per caricazione sopra piroscafi o motonavi, questi dovranno essere a scafo metallico e classificati 100 A. I. I. nel Registro Italiano, o con classe equivalente in altro dei registri indicati dall'art. 36;

c) se l'assicurazione è stipulata per caricazione sopra velieri, questi dovranno essere a scafo metallico per i viaggi fuori degli stretti di Gibilterra, Suez e Dardanelli, e a scafo metallico o di legno per i viaggi in Mediterraneo o Adriatico. In ogni caso dovranno essere classificati 100 A. I. I. nel Registro Italiano, o con classe equivalente in altro dei registri indicati all'art. 36;

d) tanto i piroscafi e le motonavi quanto i velieri debbono essere di costruzione atta alla navigazione compresa nel viaggio assicurato e classificati per la navigazione stessa. Devono inoltre essere d'età non superiore ai 30 anni per i viaggi entro il Mediterraneo e l'Adriatico, e non superiore a 20 anni per i viaggi fuori degli stretti di Gibilterra, Suez e Dardanelli.

e) non è ammessa la caricazione sopra piroscafi in legno, motovelieri, velieri con motori ausiliari, navi qualsiasi in cemento armato o di costruzione mista, nonché navi qualsiasi di bandiera sud-americana o levantina .

TRASBORDO

Art. 6. — Quando l'assicurazione è fatta con facoltà di trasbordo, gli Assicuratori sono liberati se il trasbordo ha luogo sopra piroscafi o motonavi, o rispettivamente sopra velieri, diversi da quelli indicati dall'art .5 comma b), c), d).

Il trasbordo sopra velieri è ammesso soltanto quando l'assicurazione è stipulata per caricazione sopra velieri. La giacenza per causa di trasbordo è coperta per la durata massima di giorni 30, trascorsi i quali, senza che la merce sia stata ricaricata per la prosecuzione del viaggio, cessa ogni rischio a carico degli Assicuratori e l'assicurazione è estinta restando acquisito il premio e gli accessori di cui all'art. 14.

DEVIAZIONE

Art. 7. — In caso di cambiamento non forzato di via, gli Assicuratori continuano a correre i rischi assunti con la presente polizza e l'Assicurato è tenuto al pagamento di congruo sopra premio.

DURATA DELL' ASSICURAZIONE

Art. 8. — Il rischio per gli Assicuratori incomincia nel momento in cui le merci assicurate lasciano terra per essere trasportate sulla nave alla quale sono destinate, e termina con lo sbarco a terra nel luogo di destinazione .

La merce assicurata dovrà essere sbarcata dalla nave entro trenta giorni dal suo arrivo nel luogo di destinazione; decorso questo termine, cesserà il rischio per gli Assicuratori tranne che lo sbarco sia ritardato da quarantena o da un caso di forza maggiore.

Art. 9. — La giacenza della merce su galleggianti nei luoghi di caricazione e di destinazione, è coperta dagli assicuratori per la durata massima di otto giorni, e soltanto quando sia resa necessaria dalle operazioni di imbarco e di sbarco.

VALORE GARANTITO DALL'ASSICURAZIONE

Art. 10. — Il valore massimo garantito dall'assicurazione è, entro i limiti della somma assicurata e proporzionalmente alla stessa, il valore della merce in istato sano al luogo di destinazione ed all'epoca della scaricazione. Se il valore a destinazione non può essere accertato, ne terrà le veci il valore assicurabile, costituito dai seguenti elementi:

a) prezzo della merce nel luogo e al momento della caricazione;

b) 10% a titolo di utile sperabile;

c) spese fino a bordo;

d) nolo anticipato o dovuto a ogni evento;

e) premio e spese di assicurazione.

PREMIO E ACCESSORI - STORNI

Art. 11. — Salvo patto contrario, il premio e gli accessori devono essere pagati in contanti, all'atto della stipulazione dell'assicurazione, al domicilio degli Assicuratori. Qualora sia concessa una mora, l'incasso del premio non sana gli eventuali vizi dell'assicurazione anche se conosciuti dagli assicuratori all'atto del suo pagamento.

Art. 12. — Nel caso di mancato sostanziamento della polizza a termini dell'art. 5 comma a), o di rottura di viaggio prima del cominciamento dei rischi, o di mancata caricazione, gli Assicuratori avranno diritto a trattenere la metà del premio ma non oltre il 1/2 % della somma assicurata più gli accessori di cui all'art. 14.

Nel caso di valutazione eccessiva, o di minore caricazione l'Assicurato può chiedere la riduzione al valore assicurabile e il rimborso della parte proporzionale di premio, purchè la richiesta sia fatta per lettera raccomandata agli Assicuratori non più tardi del terzo giorno dall'effettuata caricazione e in ogni caso prima della cessazione dei rischi, documentando la sua richiesta. Gli accessori di cui all'art. 14 rimangono però sempre interamente a suo carico.

Art. 13 .— L'esistenza di altre assicurazioni non dà diritto a storno, né a restituzione di premio.

Art. 14. — Tutte le spese di contratto, i diritti di polizza, l'addizionale gestione e le tasse di bollo e registro e di quietanza, relative tanto ai premi quanto alle indennità per danni sono sempre totalmente a carico dell'Assicurato.

CESSIONE DI POLIZZA

Art. 15. — La presente polizza potrà essere ceduta mediante regolare trasferimento inscritto nella polizza. Gli Assicuratori potranno opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili all'Assicurato cedente.

DANNI

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DANNO

Art. 16. — In caso di danno l'assicurato o chi per esso deve:

a) comunicare agli Assicuratori, appena vengano a sua conoscenza, tutti gli avvisi e notizie che si riferiscono all'avvenimento;

b) chiedere, entro tre giorni dallo sbarco della merce, l'intervento del Commissario di avaria designato dagli Assicuratori. Qualsiasi ritardo nell'adempimento di questo obbligo dovrà essere giustificato con documento che comprovino l'impossibilità materiale di ottemperarvi entro il detto termine.

Qualora la constatazione del danno dovesse effettuarsi in un luogo ove, mancando il Commissario di avaria, gli Assicuratori non avessero designato un proprio rappresentante, l'Assicurato, il ricevitore della merce assicurata o chi per essi, dovrà provocare l'intervento dell'Autorità Consolare Italiana, e, in difetto di questa, delle competenti Autorità locali.

Nessun indennizzo potrà essere reclamato se i documenti riguardanti l'accertamento del danno non siano vidimati dal Commissario di avaria, e, qualora non esista Commissario di avaria, dalle altre persone o Autorità sopra indicate.

Nessun reclamo per danni sarà ammissibile dopo ritirata la merce.

Art. 17. — In qualunque caso di sinistro, l'Assicurato, il ricevitore della merce, o chi per essi, devono, e gli Assicuratori possono, dare opera al ricupero e alla conservazione delle cose assicurate; gli Assicuratori avranno pure il diritto in caso di rilasciato forzato, di perdita o innavigabilità della nave, di provvedere essi stessi i mezzi per far proseguire la merce a destinazione, anche trasbordandola; tutto ciò senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che l'intervento degli Assicuratori possa considerarsi come atto di proprietà o di possesso.

La merce però non può esser venduta senza il consenso degli Assicuratori o di chi tutela l'interesse di essi a termini dell'art. 16.

L'Assicurato, il ricevitore della merce, o chi per essi sono tenuti a fornire agli Assicuratori tutti i documenti e a fare quant'altro questi richiedono per la pronta esecuzione dei detti provvedimenti.

L'assicurato è obbligato, a richiesta degli Assicuratori a cedere loro la merce contro pagamento del valore in istato di avaria stimato dai periti a termini dell'art. 27, più le spese di sbarco e dazio di cui esse siano gravate; restando a regolarsi il danno a termine di polizza.

Art. 18. — L'Assicurato, il ricevitore della merce, o chi per essi sono obbligati a fare tutti gli atti necessari per salvaguardare l'eventuale azione di responsabilità contro i terzi; saranno inoltre obbligati, se richiesti dagli Assicuratori, a fare in proprio nome, ma sotto la direzione e a rischio e spese degli Assicuratori, tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali opportuni per esercitare l'azione di responsabilità contro terzi.

Art. 19. — Ciascuno degli obblighi posti a carico dell'Assicurato dalle disposizioni contenute nel presente titolo, è stabilito sotto pena di decadenza da ogni diritto che possa derivargli dal presente contratto.

SPESE DI CONSERVAZIONE

Art. 20. — Le spese straordinarie non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno risarcibile dagli Assicuratori, saranno rimborsate all'assicurato quando non siano ammesse in avaria generale. Esse saranno rimborsate senza deduzione di franchigia; per intero se il valore della merce allo stato sano a destinazione non supererà il valore assicurato, e proporzionalmente in caso contrario.

NORME GENERALI PER LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Art. 21. — Ogni gruppo di merci distinte per qualità o valore sarà considerata come un'assicurazione separata; però le merci contenute in un unico collo, anche se sono di qualità diverse e con valori distinti, saranno considerate come un'assicurazione unica.

Art. 22. — Quando la merce si trova su galleggianti nei casi previsti e ammessi dalla presente polizza, ogni galleggiante sarà, agli effetti della liquidazione dei danni, considerato come un'assicurazione separata.

Art. 23. — Gli Assicuratori non rispondono delle spese di quarantena ordinaria o straordinaria, presa nei ghiacci, svernamento, nonché stallie o controstallie dipendenti da questi avvenimenti, ancorché tali spese riguardino lo sbarco, imbarco o magazzinaggio delle merci assicurate e quand'anche vengano classificate in avaria generale.

Art. 24. — Gli Assicuratori non rispondono in alcun caso dei danni, o dell'aggravamento di essi, verificatisi dopo la cessazione dell'assicurazione benché prima della constatazione a termini dell'art. 16.

ABBANDONO

Art. 25. — L'abbandono potrà essere fatto soltanto:

a) in caso di mancanza di notizie della nave, dopo trascorso, per i piroscafi e per le motonavi, il termine di quattro mesi dalle ultime notizie, e un termine doppio per le altre navi anche se con motore ausiliario;

b) in caso di naufragio o in caso di innavigabilità della nave in seguito a un avvenimento assunto in rischio dagli Assicuratori, se, a partire dalla data del naufragio o della condanna della nave per innavigabilità, siano trascorsi tre mesi per le merci deperibili e sei per le merci non deperibili, senza che le merci siano state ricuperate e imbarcate per la prosecuzione del viaggio;

c) in caso di vendita delle merci assicurate, in luogo diverso da quello di destinazione, per causa di avarie materiali dipendenti da naufragio, investimento, urto o incendio;

d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità, superino i tre quarti del valore di stima della merce allo stato sano a destinazione. A questi effetti i danni dovranno essere accertati nei modi stabiliti dall'art. 27 e in nessun caso potrà prendersi come base il prezzo ricavato da un'eventuale vendita.

Per le merci assicurate « franco avaria particolare » quest'ultimo caso di abbandono è applicabile soltanto se il danno derivi da incendio, investimento, urto o sommersione.

Art. 26. — Sorto, a termini dell'articolo precedente il diritto all'abbandono, questo dev'essere notificato agli Assicuratori, sotto pena di decadenza, entro sessanta giorni.

AVARIA PARTICOLARE

Art. 27. — L'avaria particolare dovrà essere constatata mediante perizia, che determini il valore della merce nel luogo di destinazione in istato sano e in istato di avaria, depurato delle spese e diritti di cui la merce si trovasse già gravata all'atto della stima .

La differenza fra questi valori servirà di base per il calcolo dell'indennizzo.

Art. 28. — L'indennità sarà liquidata in base al valore garantito dall'assicurazione a termini dell'art. 10.

Art. 29. — Per le merci assicurate « franco avaria particolare », nessun risarcimento è dovuto, qualunque sia la natura e l'ammontare del danno eccezione fatto per il caso che il danno derivi da incendio, investimento, urto, sommersione. La stessa eccezione vale per i danni derivanti dalle operazioni di trasbordo, o di sbarco o reimbarco, nel caso in cui, dichiarata in un porto di rilascio la innavigabilità della nave, le merci siano state inoltrate a destinazione con altra nave, o con la stessa nave dopo riparata.

Agli effetti del presente articolo havvi investimento soltanto quando la nave, trovandosi in moto,, rimane incagliata in modo da non poter essere rimessa a galla senza alleggerimento o senza mezzi straordinari di assistenza: e havvi urto quando essa urta contro un'altra nave o contro un corpo fisso o galleggiante.

Nei casi previsti dal presente articolo, fermo sempre il disposto dell'art. 28, i danni per deterioramento saranno risarciti sotto deduzione di una franchigia del 5%, e le perdite in peso o in quantità saranno risarcite senza deduzione di franchigia.

Art. 30. — Per le merci assicurate con avaria particolare i danni per deterioramento o per perdita in peso o quantità saranno risarciti sotto la deduzione della franchigia stabilita nella relativa tabella.

Però se il deterioramento o la perdita derivano da taluno degli avvenimenti contemplati dall'art. 29, la franchigia da dedursi, per il deterioramento non potrà superare il 5%, mentre la perdita in peso o in quantità verrà risarcita senza deduzione di franchigia.

Art. 31. — Le perdite e i deterioramenti subiti da colli caduti in mare all'imbarco, sbarco, o anche durante un trasbordo a rischio degli Assicuratori, fermo sempre il disposto dell'art. 28, saranno regolati separatamente per ogni collo senza deduzione di franchigia, e saranno indenizzati anche se l'assicurazione è stipulata « franco avaria particolare ».

Art. 32. — In caso di danno per perdita in peso o in quantità, nel calcolo dell' indennizzo, indipendentemente dalle franchigie stabilite, deve dedursi il calo naturale, da

calcolarsi sul peso o sul quantitativo di origine. In caso di danno per deterioramento, il calo naturale, sempre da calcolarsi sul peso o sul quantitativo di origine, sarà dedotto ogni qualvolta non sia determinato esattamente il peso o il quantitativo della merce nello stato deteriorato, sul quale peso o quantitativo l'indennizzo è da liquidarsi.

Il calo naturale è fissato come segue:

per i liquidi in fusti 3% nei viaggi di piccolo cabotaggio, 5% nei viaggi di grande cabotaggio, (art. 59 Cod. Mer. Mercantile) e 10% negli altri viaggi, (queste percentuali di calo sono ridotte alla metà per i liquidi in casse di metallo);

per lo zucchero greggio dai porti di origine 2%; per i pesci secchi 3%; per il pepe dai paesi di origine 10%, per il sale 5%; per le altre merci il calo d'uso.

Art. 33. — Tutte le franchigie vanno computate sul valore preso a base della liquidazione a sensi dell'art. 28.

Art. 34. — Fermo restando il disposto degli art. 21 e 22, le franchigie saranno calcolate come segue:

a) per le merci caricate in colli sopra piroscafi o motonavi, la franchigia sarà calcolata in serie di lire 2.000, a marche e numeri progressivi d'origine, per i colli che hanno un valore superiore alle lire 2.000, la franchigia sarà calcolata collo per collo; per le partite di valore inferiore a lire 2.000, la franchigia sarà computata su lire 2.000. In mancanza di marche e numeri, la franchigia, ridotta alla metà, verrà calcolata separatamente sul valore totale delle merci distinte per qualità.

b) per le merci alla rinfusa, o caricate comunque su navi diverse da quelle indicate alla lettera a), la franchigia verrà calcolata separatamente sul valore totale delle merci distinte per qualità.

Art. 35. — Alle avarie non possono mai essere aggiunte le spese per far sì che le franchigie siano sorpassate. Le spese ordinarie rimangono sempre a carico dell'Assicurato. Le spese e competenze dei periti e del Commissario d'avaria per l'accertamento del danno devono essere rimborsate all'Assicurato ogni qualvolta il danno, superando la franchigia, vada a carico degli Assicuratori; ma soltanto in proporzione del quantitativo della merce il cui danno è risarcibile, raffrontato col quantitativo della merce periziata.

AVARIA COMUNE

Art. 36. — Gli assicuratori rispondono dell'avaria comune soltanto nei limiti dei rischi coperti con la presente polizza. Essi riconosceranno, sempre entro i detti limiti, i Regolamenti fatti in conformità alle disposizioni di legge, o alle Regole di York e Anversa se così fu stipulato nel contratto di noleggio o nella polizza di carico, e sempre che l'Assicurato abbia ottemperato al disposto dell'art. 16.

Quando il valore contribuente fissato nel Regolamento, senza deduzione della eventuale avaria particolare, supera il valore assicurato, il contributo di avaria comune sarà rimborsato dagli Assicuratori soltanto proporzionalmente al valore assicurato.

Se nel Regolamento di avaria comune il contributo è stabilito in moneta straniera, il rimborso sarà effettuato, a scelta degli Assicuratori, o nella stessa moneta, o in moneta nazionale al cambio della data di chiusura del Regolamento.

Il contributo di avaria comune verrà rimborsato sotto deduzione delle franchigie indicate nella tabella delle franchigie, per l'avaria comune, agli effetti della quale i registri di classificazione riconosciuti dagli Assicuratori sono:

Registro Italiano, Boureau Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register, Norske Veritas, The British Corporation.

PAGAMENTO DEI DANNI

Art. 37. — Il limite massimo di responsabilità degli Assicuratori è la somma assicurata, ed essi per nessun titolo o ragione potranno essere tenuti a pagare maggiori somme, escluse soltanto le competenze dei loro Commissari d'avaria.

Art. 38. — L'Assicurato non può pretendere il pagamento dell'indennità fino a che non abbia:

a) giustificato come l'assicurazione riguardi la persona per conto della quale l'assicurazione è stata fatta:

b) dichiarato se e quali altre assicurazioni siano state fatte sulle stesse merce;

c) consegnato le polizze e il certificato di assicurazione, il certificato di avaria, l'estratto dell'eventuale regolamento di avaria comune relativo alla merce assicurata, la polizza di carico, la fattura e i documenti originali comprovanti il valore delle merci, le spese fino a bordo, il nolo anticipato, oppure dovuto e pagato a ogni evento;

d) consegnati se richiesti dagli Assicuratori, la relazione di viaggio e ogni altro documento utile per accertare le circostanze del rischio.

Art. 39. — Il pagamento dell'indennità sarà effettuato entro trenta giorni dacché l'Assicurato avrà ottemperato al disposto dell'articolo precedente.

Art. 40. — Con il pagamento dell'indennità gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza delle somme pagate, nei diritti dell'Assicurato contro i terzi e contro gli altri Assicuratori. All'atto del pagamento o in qualsiasi altro momento, l'Assicurato dovrà a richiesta degli Assicuratori e nelle forme che essi indicheranno, fare loro cessione espressa e formale dei detti diritti.

DISPOSIZIONI DI LEGGE E CONTROVERSIE

Art. 41. — Per tutto ciò che non è contemplato nella presente polizza, e salvo le deroghe in essa contenute, i contraenti si assoggettano, alle disposizioni del Codice di Commercio del Regno d'Italia e leggi complementari.

Art. 42. — Qualunque sia il domicilio dell'Assicurato, suoi cessionari, o aventi causa, il Foro competente in caso di controversia è nel luogo di emissione della polizza e questa competenza territoriale non può essere derogata neppure per cagione di connessione o continenza di causa.

TABELLA DELLE FRANCHIGIE PER L'AVARIA PARTICOLARE

I. — Merci caricate sotto coperta di PIROSCAFI e MOTONAVI a scafo metallico.

	%
Abiti e biancheria nuovi	5
Acido tartarico	5
Allume	10
Amido	5
Arachidi	5
Avena	3
Avorio (escluso avorio vegetale	3
Biancheria nuova	5
Biscotto	5
Bozzoli	3
Cacao	5
Caffè	3
Calzature	5
Canape	10
Candele	10
Cappelli feltro o lana	5
Carta, cartoni, cartoleria (eccettuate carta da sigarette, carta fotografica, carta da parati, carta stampata o litografata e altro genere di carta lavorata) in casse	5
Idem in balle	10
Cascami di seta	5
Cera	5
Cioccolato	5
Cocciniglia e Kermes	5
Colla forte	5
Colori solidi in latte e casse	3
Colori liquidi in latte e casse	5
Confetti e confetture	5
Conserve alimentari in casse metallo	5
Idem non in casse metallo	10
Copreh	10
Coralli	3
Cordame imballato	5
Cortecce d'albero	10
Cortecce di frutta	10
Cotoni greggi	3
Crine animale	5
Cuoio (vedi Pelli greggie)	
Cuoio e oggetti e lavoro cuoio (escluso valigerie e pellettterie)	5
Droghe da tinta	5
Drogherie non nominate nella presente Tabella	5
Eerbe da tinta	5
Essenze in stagnoni	10
Estratti solidi di legna da tinta	3
Farine	5
Fecole	10
Feccie di vino	10
Fiammiferi in casse metallo e controcasse	5
Filati per tessitura, maglieria e calze esclusi i filati di canape e juta) in casse	5
Idem in balle	10
Frutta candita in casse	5
Frutta secca (mandorle in sacchi eccettuate)	10
Ginepro (bacche di) in botti	5
Idem in sacchi	10
Gomma (articoli ed oggetti di)	5
Gomme per veicoli	10
Gomme resine greggie	3
Grano e granaglie grano turco eccettuato) alla rinfusa	3
Idem in sacchi	5
Indaco	3
Lane greggie	3
Lanerie	5
Legumi secchi	5
Lino greggio	5
Liquerizia (legno di)	10
Maglierie	5
Mandorle in sacchi	5
Medicinali (tamarindo ecettuato)	5
Olio d'oliva in latte e casse	10
Oppio	3
Orzo	3
Panelli di semi oleosi	10
Passamanerie	5
Paste alimentari	5
Pelli greggie, naturali disseccate (escluse le pelli secche salate o salamoiate)	5
Pelli conciate	10
Pelliccerie	5
Penne e piume	10
Pepe	3
Pesce conservato secco, in scatole di latta	3
Pignoli e pistacchi	3
Piume (vedi Penne)	
Pizzi e ricami	5
Potassa	10
Riso e risone in sacchi	10
Saponi	5
Segala	3
Semi oleosi e semi vegetali	5
Seta greggia	3
Seta artificiale	3
Seterie	3
Setole	5
Sigari in casse metallo e controcasse	5
Idem in casse semplici	10
Soda	10
Solfato di rame	5
Sommacco macinato in foglie	10
Stecche di balena	5
Suola	5
Tabacco	5
Tamarindo in botti o casse	5
Idem in sacchi o fardi	10
Tè in casse	3
Tessuti in casse	5
Idem in balle	10
Velluti	5
Verderame	3
Vernici in latte	5
Zafferano	3
Zolfo	3
Zucchero greggio	3
Zucchero raffinato	5

N.B. — Tutte le merci non specificatamente indicate in questo Specchio, o in imballaggio diverso da quello citato, si intendono assicurate «Franco avaria particolare» a termini dell'art. 29.

II. — Merci caricate sotto coperta di PIROSCAFI o MOTONAVI in legno o di costruzione mista.

Per le merci caricate sotto coperta di **piroscafi o motonavi in legno o di costruzione mista**, le percentuali di franchigia indicate nello Specchio I, sono aumentate rispettivamente come segue:

Per le merci con franchiglia 3 o 5 la franchigia è aumentata al 10%
Per le merci con franchigia 10 la franchigia è aumentata al 15%

III. — Merci caricate sotto coperta di VELIERI, anche se con motore ausiliario.

	%
Carrube	10 %
Cortecce d'albero	10 %
Cotoni greggi	5 %
Grano e granaglie (grano turco eccettuato)	10 %
Lane gregge	5 %
Legumi secchi	10 %
Mandorle in sacchi	10 %
Pesce conservato o secco in scatole di latta	5 %
Semi oleosi e semei vegetali qualunque	5 %
Zolfo	5 %

N.B. — Tutte le merci non specificatamente indicate in questo Specchio, o in imballaggio diverso da quello citato si intendono assicurate «Franco avaria particolare» a termine dell'art. 29.

Osservazioni comuni agli Specchi, I, II, III

1. — Le franchigie previste negli Specchi che precedono non sono applicabili ai danni sofferti dalle merci in conseguenza di rotture dei recipienti fragili (come vetri, cristalli, terraglie, ecc.) che le contengono, restando inteso che gli assicuratori non rispondono di tali danni, qualunque ne sia la causa.

2. — Per le merci di trasbordo o di rispedizione o di ritorno, siano pur compresi negli Specchi che precedono, l'assicurazione s'intende sempre prestata «Franco avaria particolare» a termini dell'art. 29.

3. — Le merci caricate su navi in cemento armato s'intendono sempre assicurate contro il solo rischio della perdita totale della merce in seguito a perdita totale della nave.

TABELLA DELLE FRANCHIGIE PER L'AVARIA COMUNE

	NAVI	Viaggi OLTRE gli stretti di Gibilterra, Suez, Dardanelli		Viaggi ENTRO gli stretti di Gibilterra, Suez, Dardanelli	
		Navi a scafo metallico	Navi in legno e costruz. mista	Navi a scafo metallico	Navi in legno e costruz. mista
I.	**PIROSCAFI E MOTONAVI:**				
	a) fino a 10 anni di età	senza franchigia	3 %	senza franchigia *	senza franchigia *
	b) oltre 10 anni di età	senza franchigia	5 %	senza franchigia *	3 %*
II.	**VELIERI anche se con motore ausiliario classificati come segue nel Registro italiano o analogamente in altri Registri:**				
	a) 100 A. 1. 1. — Nov.: L. — AT. — G.	senza franchigia *	3 %*	senza franchigia *	senza franchigia *
	b) 100 A. 1. 1. — Nov.: P. 90 A. 1. 2. — 90 A. 2. 1. — Nov.: L. AT.	3 %	5 %*	senza franchigia *	3 %*
	c) 100 A. 1. 2. — Nov.: M. — C. — C. M. — I. C. M. 90 A. 1. 2. — 90 A. 2. 1. — Nov. Gen. 80 A. 2. 2. — Nov.: L. — AT	5 %	10 %*	3 %*	5 %*
	d) 100 A. 1. 1. — 90 A. 1. 2. — 90 A. 2. 1. — 80 A. 2. 2. per qualsiasi navigazione non specificatamente compresa alle lettere precedenti	15 %	10 %*	5 %*	10 %*
	Navi altrimenti classificate o non classificate				

* Per i carichi pesante (pietre, laterizi, sabbie, calce, gesso, cemento, carbone fossile, zolzo, fosfati, ferro e ferramenta, piombo, acciaio, marmi, sale, minerali qualunque e merci similari) le franchigie per le voci «senza franchigia» saranno fissate del 3%. Le altre percentuali di franchigia verranno aumentate di un ulteriore 3%.

Per le merci sopra navi in cemento armato, di qualsiasi classe ed età e per qualsiasi viaggio, gli Assicuratori non rispondono dell'avaria comune.

PATTI SPECIALI

L'ASSICURATO

.....

Compagnia Assicuratrice Unipol
S.p.A. - di Assicurazioni e Riassicurazioni

Mod. 22 Tr. 1000 - 11-65 - casma